

REGOLAMENTO N. 221/66/CEE DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1966****che adatta e fissa i prezzi limite applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate durante il primo trimestre 1967****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 118/64/CEE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 4,

Considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 85/63/CEE ⁽³⁾ debbono essere fissati in anticipo per tre mesi ;

Considerando che i prezzi limite per i suini vivi e i suini macellati sono stati adattati e fissati per il primo trimestre 1963 nel regolamento n. 162 ⁽⁴⁾ e che i prezzi limite per gli altri prodotti sono stati fissati per la prima volta per il periodo dal 2 al 30 settembre 1963 dal regolamento n. 98/63/CEE ⁽⁵⁾ ;

Considerando che questi regolamenti sono stati completati da ultimo, per il terzo trimestre 1966, dal regolamento n. 85/66/CEE ⁽⁶⁾ ; che il regolamento n. 139/66/CEE ⁽⁷⁾ ha mantenuto invariabili, per il quarto trimestre 1966, i prezzi limite di questi prodotti ; che conviene perciò prendere le misure necessarie per il primo trimestre 1967 ;

Considerando che, nell'adattamento dei prezzi limite nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati, bisogna tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio accertati sul mercato mondiale dal 1° aprile al 30 settembre 1966 dato che tale evo-

luzione rappresenta una variazione dei prezzi dei cereali di oltre il 3 % rispetto a quelli utilizzati per il calcolo del prezzo limite del quarto trimestre 1966 ;

Considerando che, per fissare i prezzi limite intracomunitari dei suini macellati, occorre prendere come base il prezzo limite fissato nel presente regolamento nei confronti dei paesi terzi e i prelievi fissati nel regolamento n. 219/66/CEE ⁽⁸⁾, nei confronti dei paesi terzi, previa detrazione del terzo elemento ;

Considerando che i prezzi limite per i prodotti diversi dai suini macellati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 85/63/CEE, devono essere fissati tenendo conto dei prezzi limite per i suini macellati ;

Considerando che per tale fissazione è opportuno applicare ai suini vivi gli stessi principi applicati nel regolamento n. 162 ; che, tuttavia, occorre fissare i prezzi limite delle scrofe vive da macello a un livello del 15 % inferiore a quello degli altri animali vivi della specie suina invece che del 12 %, dato che è risultato che le scrofe vive da macello sono state commercializzate sul mercato a prezzi del 15 % in media inferiori a quelli degli altri animali vivi della specie suina ;

Considerando che, per fissare i prezzi limite per i prodotti diversi dai suini macellati e vivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 85/63/CEE, è opportuno applicare a tali prodotti gli stessi principi applicati nel regolamento n. 98/63/CEE ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione della carne suina,

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2375/64.

⁽³⁾ GU n. 123 del 9. 8. 1963, pag. 2175/63.

⁽⁴⁾ GU n. 140 del 28. 12. 1962, pag. 2941/62.

⁽⁵⁾ GU n. 126 del 17. 8. 1963, pag. 2260/63.

⁽⁶⁾ GU n. 119 del 30. 6. 1966, pag. 2221/66.

⁽⁷⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3040/66.

⁽⁸⁾ Vedi pag. 4005/66 della presente Gazzetta Ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**Articolo 1**

Gli allegati ai regolamenti nn. 162 e 98/63/CEE, modificati da ultimo dal regolamento n. 85/66/CEE, sono sostituiti dall'allegato al presente re-

golamento per le importazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1967.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Prezzi limite nei confronti dei paesi terzi e prezzi limite intracomunitari applicabili ai suini ed ai prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate nel primo trimestre 1967

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite per le importazioni dai paesi terzi nella C.E.E.	Prezzi limite intracomunitari, espressi in moneta nazionale, per le importazioni dagli altri Stati membri in :					
		in u. c./100 kg	Belgio FB/100 kg	Germania DM/100 kg	Francia FF/100 kg	Italia Lit./100 kg	Lussemb. FL/100 kg	Paesi Bassi Fl./100 kg
<i>ex 01.03</i>	<i>Animali vivi della specie suina</i>							
<i>ex A</i>	<i>della specie domestica :</i>							
<i>II</i>	<i>altri :</i>							
	a) scrofe da macello	36,1552	1.807,80	144,62	178,50	22.597,—	1.807,80	130,88
	b) altri	42,5355	2.126,80	170,14	210,—	26.585,—	2.126,80	153,98
<i>ex 02.01</i> <i>A III a e</i> <i>ex 02.06 B</i>	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia :</i>							
	1. In carcasse o mezzene, anche senza testa, e/o zampe, e/o sugna	55,3127	2.765,60	221,25	273,08	34.570,—	2.765,60	200,23
	2. Prosciutto	83,0908	4.154,50	332,36	410,22	51.932,—	4.154,50	300,79
	3. Spalla	65,1252	3.256,30	260,50	321,53	40.703,—	3.256,30	235,75
	4. Lombata	86,4593	4.323,—	345,84	426,85	54.037,—	4.323,—	312,98
	5. Pancetta (ventresca)	46,5982	2.329,90	186,39	230,06	29.124,—	2.329,90	168,69
<i>ex 02.05</i>	<i>Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato, né fuso)</i>	22,4570	1.122,90	89,83	110,87	14.036,—	1.122,90	81,29
<i>15.01 A</i>	<i>Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	23,1094	1.155,50	92,44	114,09	14.443,—	1.155,50	83,66